

**NORME PER LA COSTITUZIONE, LE FUNZIONI E IL REGOLAMENTO  
DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI  
DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI  
CUI SI APPLICANO I CCNL STIPULATI DA FEDERMANAGER**

**TITOLO I  
COSTITUZIONE**

Art. 1) Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti possono essere costituite in ogni azienda. Tale costituzione è di competenza dei Sindacati territoriali Federmanager ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle norme contrattuali collettive vigenti.

Art. 2) I Sindacati territoriali Federmanager costituiscono le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulla base della designazione effettuata dai Dirigenti, soci dei Sindacati, delle singole aziende.

Art. 3) La composizione numerica della Rappresentanza Sindacale Aziendale è così determinata in rapporto al numero dei dirigenti delle singole aziende:

Fino a 10 dirigenti	1 Rappresentante
da 11 a 50 dirigenti	fino a 3 Rappresentanti
da 51 a 100 dirigenti	fino a 5 Rappresentanti
Oltre a 100 dirigenti	fino a 7 Rappresentanti

Nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali con 3 o più componenti deve essere nominato un Coordinatore.

Art. 4) Per la designazione dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale i Sindacati promuoveranno l'Assemblea dei Dirigenti iscritti o indiranno il referendum a cui potranno partecipare i Dirigenti iscritti. Le votazioni per le designazioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Art. 5) I nominativi dei dirigenti investiti della rappresentanza sindacale sono comunicati dal Sindacato all'Azienda interessata, all'Organizzazione sindacale imprenditoriale territorialmente competente e a Federmanager. Il nominativo del coordinatore deve essere comunicato dalla RSA al Sindacato e a Federmanager.

Art. 6) Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile sempre con le formalità di cui agli articoli precedenti. La non iscrizione al Sindacato è causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale. Sono inoltre causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza la posizione di quel dirigente che in azienda rappresenta la proprietà anche nei confronti dei dirigenti, la funzione di Direttore Generale e quella di Direttore o dirigente del personale. Il Sindacato deve deliberare la decadenza immediata della Rappresentanza Sindacale Aziendale, ovvero del singolo rappresentante, quando attuino comportamenti contrastanti con le finalità e le direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione Nazionale e con le direttive del Sindacato competente. Qualora qualcuno dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale decada o rinunci, nel corso del mandato, la RSA lo comunica al Sindacato il quale procederà alla sostituzione designando il primo dei non eletti o, in mancanza, promuovendo nuovamente la procedura di cui all'articolo 4.

## TITOLO II FUNZIONI

Art. 7) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti sono costituite dai Sindacati territoriali Federmanager nelle aziende, per rappresentare e tutelare gli interessi dei dirigenti, nel quadro dei principi e delle direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione.

Le funzioni principali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali sono le seguenti:

- a - controllare la corretta applicazione da parte delle aziende delle norme di legge e di contratto e gestire in prima istanza le vertenze individuali a livello aziendale come previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente.
- b - promuovere trattative nel merito di problemi attinenti alla posizione ed agli interessi dei dirigenti nell'azienda, per la stipula di specifici accordi da parte dei competenti livelli dell'organizzazione sindacale Federmanager.
- c - promuovere un accordo con il Sindacato costituente e Federmanager iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, da svolgere nell'ambito aziendale in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente.
- d - attuare ogni iniziativa per un concreto riconoscimento del ruolo dirigenziale nell'ambito dell'azienda con particolare riguardo alla partecipazione effettiva dei dirigenti alla formulazione delle strategie di sviluppo, dei piani produttivi ed organizzativi e delle politiche gestionali.
- e - ottenere dall'azienda sistematiche informative e consultazioni su tutti gli aspetti dell'attività della impresa, dei problemi di lavoro e della vita aziendale e intervenire:
  - sui criteri adottati dall'azienda per l'attribuzione della qualifica di dirigente;
  - sui criteri per la programmazione e lo sviluppo delle carriere;
  - sui criteri seguiti per le revisioni aziendali non contrattuali collettive delle retribuzioni dei dirigenti;
  - su ogni programma di riorganizzazione funzionale e ristrutturazione nell'ambito dell'azienda.

Art. 8) Le Rappresentanze Sindacali hanno il fine di concretizzare una valida partecipazione dei dirigenti alla vita e allo sviluppo del Sindacato territoriale e della Federazione. In particolare esse devono:

- tenere costantemente informato il Sindacato degli orientamenti che vanno manifestandosi tra i dirigenti dell'azienda per quanto attiene gli obiettivi sindacali e le tutele di categoria;
- tenere informati i dirigenti dell'azienda sull'azione federale nel campo sindacale, previdenziale, assistenziale e negli altri campi di interesse categoriale, nonché delle iniziative del Sindacato territoriale .

Art. 9) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali agiscono nel quadro delle garanzie disposte dalla legge numero 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

### TITOLO III REGOLAMENTO

Art. 10) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali si costituiscono secondo le modalità stabilite da Federmanager e di cui agli articoli del titolo I

Art. 11) Esse riuniscono i dirigenti nella sede dell'azienda o nei locali messi a disposizione dal Sindacato territoriale competente.

Art. 12) Le Assemblee dei dirigenti sono indette con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro o su argomenti di interesse generale, e sono comunicate al Sindacato - che potrà intervenire con un proprio rappresentante - e alla azienda.  
Di ogni riunione verrà fornito sommario verbale al Sindacato.

Art. 13) Qualsiasi documento di politica sindacale che impegni le Rappresentanze Sindacali Aziendali ufficialmente sia nei confronti della Controparte aziendale, sia nei rapporti esterni deve essere comunque sottoposto all'esame ed alla approvazione del Sindacato costituente.

Art. 14) Il Sindacato fornirà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ogni assistenza tecnico-sindacale, le documentazioni contrattuali previdenziali e legislative nonché ogni appoggio e assistenza organizzativa e metterà a disposizione la sede, nei giorni previamente concordati, per lo svolgimento di riunioni delle Rappresentanze Sindacali Aziendali stesse e per le riunioni dei Dirigenti della rispettiva azienda.

Art. 15) Ove in una stessa azienda, per l'esistenza di unità produttive (Stabilimenti o Filiali) decentrate territorialmente, coesistano più Rappresentanze Sindacali costituite da Sindacati di Federmanager, può essere costituito da Federmanager un organo di coordinamento nazionale delle suddette RSA. Per le Rappresentanze Sindacali costituite in più e diverse aziende facenti parte di uno stesso gruppo azionista o holding fiduciario, Federmanager, su richiesta, può costituire un organo di coordinamento nazionale.  
Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 16) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali devono tenere costantemente informato il Sindacato di ogni fatto aziendale di rilievo che possa interessare la categoria onde consentire un eventuale tempestivo intervento del Sindacato territorialmente competente.

Art. 17) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali saranno periodicamente riunite presso il Sindacato per consultazioni e dibattiti su tutti i problemi di categoria. Nell'ambito di ciascun Sindacato può essere costituito un gruppo di lavoro o commissione di Rappresentanze Sindacali Aziendali, con funzione consultiva, composta da cinque a dieci membri scelti tra i coordinatori delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica.

Art. 18) Il mandato è svolto gratuitamente.

Art. 19) Le spese documentate sostenute dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale se autorizzate dal Sindacato costituente sono a carico del Sindacato stesso.